



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

AAAAA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: AAAAA (AA) VIA AAAA AAAAAA125 cap 00000

Indirizzo PEC: XXXXXSRL@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 0000000000

Numero REA: XX - 0000000

Indice del documento

Sede	3
Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Capitale e strumenti finanziari	4
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	4
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 20/12/2012	4
Amministratori	5
Forma amministrativa adottata	5
Elenco amministratori	5
Attività, albi ruoli e licenze	5
Attività	5
Storia delle modifiche	6
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese	6
Estremi atto di costituzione	7
Informazioni Comunicazione Unica altri Enti	7
Addetti	7
Informazioni storiche REA	7
Aggiornamento impresa	8
Allegati	9
Statuto	9

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 0000000

Sede legale AAAA (AA)

VIA XXX XXX cap 00000

[Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: XXXXXX@LEGALMAIL.IT](mailto:XXXXXX@LEGALMAIL.IT)

Partita Iva 08052270967

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08052270967

del Registro delle Imprese di MILANO

Data iscrizione: 21/12/2012

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 21/12/2012

Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 18/12/2012

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2013

Sistema di amministrazione e controllo contabile Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

Forme amministrative AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

Oggetto sociale

Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI, ANCHE QUALE CONCESSIONARIA E COMMISSIONARIA, DI AUTOVETTURE, AUTOCARRI, CAMPER, ROULOTTE, RIMORCHI, FUORISTRADA A DUE E QUATTRO RUOTE MOTRICI, MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI, MACCHINE AGRICOLE, MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA, NATANTI DA DIPORTO, MOTORI MARINI, NONCHE' MOTORI PER AUTOVEICOLI DI QUALSIASI GENERE E TIPO, NUOVI E USATI, NAZIONALI ED ESTERI;
- L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE, MOTO, MOTOCICLI, CAMPER E COMUNQUE DI TUTTI BENI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO;
- IL COMMERCIO DI AUTORICAMBI IN GENERE, NONCHE' L'ESERCIZIO DI RAPPRESENTANZE NAZIONALI ED ESTERE PER LA VENDITA NEI SUDETTI SETTORI, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DELLE SUDETTE VOCI;
- L'ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN GENERE, DI TIPO MECCANICA E MOTORISTICA, ELETTRAUTO, GOMMISTA E CARROZZIERE;
- LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI E VENDITA DI PICCOLI ACCESSORI E RICAMBI;
- L'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO.

AL FINE DI REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE E, QUINDI, QUALE ATTIVITA' NON PREVALENTE, LA SOCIETA' POTRA':

- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI;
- PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE REALE;
- ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO
OD AFFINE AL

PROPRIO, NONCHE' IN ALTRE SOCIETA'.
TUTTE LE ATTIVITA' FINANZIARIE, QUALIFICATE TALI DALLA LEGGE, NON SARANNO COMUNQUE SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
LA SOCIETA' HA FACOLTA' DI RACCOGLIERE, PRESSO I PROPRI SOCI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI, I FONDI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

Poteri

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO

L'AMMINISTRATORE UNICO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE INSTITORI O PROCURATORI PER SINGOLI, DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO APPROVATO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE, VERRANNO DISTRIBUITI O ACCANTONATI SECONDO QUANTO STABILITO DAI SOCI NELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di prelazione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Capitale sociale in EURO Deliberato: 10.000,00

Sottoscritto: 10.000,00

Versato: 2.500,00

Conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto Titoli di debito:

ARTICOLO 6.8) DELLO STATUTO SOCIALE.

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 20/12/2012

Pratica con atto del 18/12/2012 Data deposito: 20/12/2012

Data protocollo: 20/12/2012

Numero protocollo: MI-2012-00000

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota di nominali: 5.000,00 EURO

Di cui versati: 1.250,00

XXXXXXXX XXXXXX

Codice fiscale: XXXXXXXX90X12X872X

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

XXXXX (XX VIA XXXX 26/A cap 27023

PROPRIETA'

Quota di nominali: 5.000,00 EURO
Di cui versati: 1.250,00
XXXXXXX XXXXXXXXX
Codice fiscale: SNDRRCR68H25F205T
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
LUGANO VIA XXXXX 9 (SVIZZERA)

Forma amministrativa adottata

AMMINISTRATORE UNICO

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

AMMINISTRATORE UNICO

XXXXXX XXXXXX
Rappresentante dell'impresa
Nato a XXXXXX (XX) il 00/00/1000
Codice fiscale: XXXXXX90X12X872X
Domicilio: XXXXXXXX (PV) VIA XXX 00/A cap 00000

Cariche e poteri

AMMINISTRATORE UNICO
nominato con atto del 18/12/2012
Data iscrizione: 21/12/2012
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
Data presentazione carica: 20/12/2012

Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE UNICO
ALL'AMMINISTRATORE UNICO VENGONO ATTRIBUITI I SOLI POTERI DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE POTRANNO ESSERE COMPIUTI
DALL'AMMINISTRATORE UNICO SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEI SOCI.

Attività

Inizio attività
(informazione storica)
Attività prevalente

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/01/2013

esercitata dall'impresa
Attività esercitata nella sede legale

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI LEGGERI

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI LEGGERI

Attività secondaria esercitata nella sede legale

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI LEGGERI

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività

Codice: 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Importanza: P - primaria Registro Imprese

(informazione di sola natura statistica)

Data inizio: 17/01/2013

Denuncia attività Segnalazione certificata di inizio attività in data 17/01/2013 presentata presso COMUNE
Commercio al dettaglio in sede fissa (D.LGS. 114/1998) Data dichiarazione presentazione: 17/01/2013
Superficie di vendita: mq. 81
Settore merceologico: NON ALIMENTARE
Informazioni risultanti da comunicazione di apertura presentata il 17/01/2013 al comune di ABBIATEGRASSO
Data decorrenza: 17/01/2013
Esercizio di commercio al dettaglio di VICINATO
Superficie di vendita settore non alimentare: mq. 30
Superficie totale dell'esercizio: mq. 81
Addetti Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013
(informazione di sola natura statistica) *(Dati rilevati al 31/03/2013)*

	I trimestre
Dipendenti:	2
Indipendenti:	1
Totale:	3

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 50013/2013 del 26/02/2013

Moduli **S5- INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE**
F7 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI AGENZIA DELLE ENTRATE

Protocollo n. 13022/2013 del 17/01/2013

Moduli **C2- COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E INPS**
S5 - INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE

Protocollo n. 340522/2012 del 20/12/2012

Moduli **C1- COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.**
P- ISCRIZIONE NEL RIE READI ATTIE FATTI RELATIVA PERSONE
Numero modelli: 1
S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
S1 - ISCRIZIONE DI SOCIETA, CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.

Atti • **ATTO COSTITUTIVO**
Data atto: 00/00/0000
Data iscrizione: 00/00/0000
ATTO PUBBLICO
Notaio: XXXX XXXXX
Repertorio n: 31827/13245
Località: XXXXXX (XX)
• **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**
Data atto: 18/12/2012
Data iscrizione: 21/12/2012
ATTO PUBBLICO
Notaio: XXXX XXXXX
Repertorio n: 00000/0000
Località: MILANO (MI)

Iscrizioni Data iscrizione: 21/12/2012

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 21/12/2012

• XXXX XXXX

Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/12/2012 ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 18/12/2012 DURATA: FINO ALLA
REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 20/12/2012

Estremi atto di costituzione

Estremi atto di costituzione Tipo dell'atto: **ATTO COSTITUTIVO**

Notaio: XXXX XXXX

Numero repertorio: 31827/13245

Località: MILANO (MI)

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente Codice: 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Datariferimento: 01/02/2013

Addetti

Addetti Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/03/2013
(Informazione di sola natura statistica)

Valori di riferimento
2013

	Dipendenti	Totale
I trimestre	2	3

Informazioni storiche REA

Denuncia modifica del 17/01/2013 Data effetto: 17/01/2013

• **VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA**

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI LEGGERI

• **INIZIO ATTIVITA'**

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI LEGGERI COMMERCIO
ALL'INGROSSO DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI LEGGERI

• **VARIAZIONE ATTIVITA' PRIMARIA**

VALORE PRECEDENTE: (ASSENTE)

• **VARIAZIONE ATTIVITA' SECONDARIA**

VALORE PRECEDENTE: (ASSENTE)

• **VARIAZIONE STATO ATTIVITA'**

VALORI PRECEDENTI: DATA INIZIO ATTIVITA': (ASSENTE) STATO: INATTIVA

• **VARIAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA**

Data ultimo protocollo: 26/02/2013

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla Legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.

La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5 - Durata

5. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Art. 6 - Capitale – Quote di Partecipazione – Finanziamenti - Titoli di Debito

6.1) Il capitale della società è di euro 10.000,00 (diecimila).

6.2) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

6.3) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

6.4) Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

6.5) Nell'ipotesi di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

I soci possono, tuttavia, decidere che le quote di partecipazione emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati.

Salva l'ipotesi di cui all'articolo 2482 ter c.c., l'aumento di capitale può anche essere offerto in sottoscrizione a terzi, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno consentito a tale decisione.

6.6) Nell'ipotesi di riduzione del capitale per perdite la relazione degli amministratori e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea.

6.7) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

6.8) La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dai soci. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

Art. 7 - Trasferimento delle Quote di Partecipazione

7.1) Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, chi intende alienare la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante lettera raccomandata, agli altri soci ed agli amministratori.

Gli altri soci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui appresso, sempre a mezzo di lettera raccomandata inviata al socio offerente ed agli amministratori.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo dell'alienazione sia diverso dal denaro, i soci potranno esercitare la prelazione versando la somma corrispondente al valore della partecipazione offerta che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione, tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il corrispettivo ovvero il valore indicati siano considerati eccessivamente elevati da uno o più prelazionari, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore, ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., che proceda a stimare la partecipazione con equo apprezzamento. In mancanza di accordo, l'arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Qualora più soci vogliano esercitare la prelazione, la partecipazione offerta sarà ripartita fra gli stessi in proporzione alle partecipazioni rispettivamente possedute.

7.2) Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte.

La partecipazione trasferita per successione a causa di morte, legittima o testamentaria, ad eredi o legatari del socio defunto dovrà essere offerta in vendita agli altri soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente art. 7.1.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, gli eredi o legatari non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla partecipazione e non potranno alienare la partecipazione stessa con effetto verso la società.

7.3) Sono esclusi dal suddetto diritto di prelazione i trasferimenti:

- a favore del proprio coniuge o a favore di parenti in linea retta fino al secondo grado;
- in caso di intestazione a Società Fiduciaria o reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario), all'effettivo originario proprietario.

Art. 8 – Diritto di Recesso

8.1) Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge, nei termini e con le modalità di cui all'art. 2473 comma 1 c.c.

Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota di partecipazione posseduta dal socio recedente.

8.2) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

Art. 9 – Decisioni dei Soci

9.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.2) In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

9.3) Salvo quanto previsto all'articolo 9.2), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 10 - Decisioni in forma assembleare

10.1) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo quando è necessario ai sensi di legge, quando lo ritiene opportuno e quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le formalità di convocazione dell'assemblea possono essere delegate ad un terzo per conto dell'organo amministrativo.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati, o anche da un socio.

10.2) L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al proprio domicilio.

10.3) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per le eventuali ulteriori convocazioni dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.4) E', tuttavia, valida l'assemblea non convocata a norma delle procedure sopra indicate quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e membri dell'organo di controllo, qualora nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.5) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio per delega scritta, da conservarsi agli atti della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le ulteriori convocazioni.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

10.6) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente, (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di organo pluripersonale di natura non collegiale). In caso di

assenza o di impedimento di costoro, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

10.7) L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

10.8) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Le stesse maggioranze si applicano anche all'assemblea in seconda convocazione e per le ulteriori convocazioni.

10.9) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

10.10) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio.

Art. 11 - Decisioni in forma non assembleare

11.1) La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

11.2) Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

11.3) Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12 – Organo Amministrativo

12.1) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a. da un amministratore unico;
 - b. da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da due a cinque.
 - c. da un organo pluripersonale di natura non collegiale composto da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
- 12.2) Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Art. 13 Durata della carica, revoca, cessazione

13.1) Gli amministratori sono nominati e restano in carica fino a revoca o dimissioni o altra causa di cessazione e decadenza prevista dalla legge ovvero fino a scadenza del periodo di durata in carica eventualmente stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

13.2) In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli Amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero senza giusta causa.

13.3) La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

13.4) In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla assemblea successiva.

Qualora, invece, per dimissioni o per altra causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, più della metà dei consiglieri in carica, o, nel caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da due membri e per dimissioni o per altra causa venga a mancare uno dei due membri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e deve senza ritardo sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel frattempo gli amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso di Consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono, senza ritardo, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

13.5) In caso di nomina di un organo amministrativo pluripersonale non collegiale, qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare anche un solo amministratore, l'intero organo si intende decaduto e deve senza ritardo sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Nel frattempo gli amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

14.1) Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci.

Decisioni del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale

14.2) Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente o, se nominato, il Vice Presidente lo giudichi

necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

14.3) Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente o in sua vece, dal Vice Presidente, o dall'Amministratore Delegato mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e membri dell'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Le formalità di convocazione del Consiglio di amministrazione possono essere delegate ad un terzo, anche non consigliere o non socio, per conto del Presidente, del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4) Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo, se nominati.

14.5) Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

14.6) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva, o a mezzo di audioconferenza o videoconferenza, della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede, salva l'ipotesi di Consiglio di Amministrazione composto da due membri. Le riunioni possono tenersi, a mezzo di audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nel medesimo luogo almeno il presidente ed il segretario della riunione, vi sia la possibilità di identificare i partecipanti, sia consentito a ciascuno di essi di intervenire senza problemi in ogni momento e di trasmettere e visionare i documenti.

Decisioni del Consiglio di amministrazione in forma non collegiale

14.7) Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo le decisioni attinenti alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati, che devono essere deliberate in adunanza collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.8) La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14.9) Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 15 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Amministratore Unico

15.1) L'Amministratore Unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'Amministratore Unico.

Consiglio di Amministrazione

15.2) Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "Amministratore Delegato" ai fini della rappresentanza della società oppure ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni membri del Consiglio stesso.

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di "Amministratore Delegato".

Organo pluripersonale non collegiale

15.3) Nel caso di nomina di un organo pluripersonale non collegiale, i poteri di amministrazione, al momento della nomina, possono essere attribuiti agli amministratori congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

15.4) Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso la decisione è rimessa alla maggioranza degli amministratori.

Nomina di institori e procuratori

15.5) L'organo amministrativo può nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Art. 16 - Rappresentanza della società

Amministratore unico

16.1) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

Consiglio di Amministrazione

16.2) In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente e, se nominati, ai singoli Amministratori Delegati, nell'ambito delle rispettive deleghe.

Organo pluripersonale non collegiale

16.3) Nel caso di nomina dell'organo pluripersonale di natura non collegiale, la rappresentanza della società spetta ai singoli membri congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati ad essi attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Rappresentanza di direttori e procuratori

16.4) La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 17 - Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. L'eventuale compenso annuale è determinato dai soci al momento della nomina. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle

forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Art. 18 - Organo di controllo- revisione legale dei conti

18.1) Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è costituito, alternativamente – secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina – da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Qualora sia consentito dalla legge, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti. Diversamente, ove sia prescritto per legge ovvero qualora i soci deliberino in tal senso, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

18.2) Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Esercizi sociali – Bilancio - Utili

19.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

19.2) L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

19.3) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

19.4) Il diritto al pagamento dei dividendi la cui distribuzione sia stata decisa ai sensi del precedente art. 19.3) si prescrive nel termine di cinque (5) anni.

Art. 20 – Scioglimento e Liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa prevista dalla legge allo scioglimento della Società, l'assemblea dei soci che delibera lo scioglimento ovvero convocata dall'organo amministrativo che ha accertato la causa di scioglimento stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 21 - Norma di chiusura

Tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente Statuto è regolato dalle disposizioni di legge vigenti.

f.to: XXX XXXXXX

XXX XXXXXXXX

XXXXXX SSSSSS (Impronta Sigillo Notarile)